

Decreto di fissazione udienza n. cronol. [REDACTED] del [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n.r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]  
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED]

RESISTENTE

Il giudice delegato, nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Caprara a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti di causa, visto l'art. 473-bis 22 e 46 c.p.c;

rilevato che dalla relazione sentimentale tra le parti è nata la figlia [REDACTED] in data 14.7.2022 che vive attualmente con la madre e gli altri tre figli minori di [REDACTED], nati da una precedente relazione;

rilevato che in ragione delle gravi allegazioni delle parti, in particolare di quanto riferito dalla ricorrente in ordine alle violenze domestiche subite e da parte resistente in ordine alle precarie condizioni psico-fisiche della ricorrente, che riferisce essere incline all'abuso di sostanze alcoliche, è necessario svolgere una CTU al fine di approfondire la idoneità genitoriale delle parti e valutare della migliore condizione di affidamento e collocamento della figlia minore;

rilevato che la ricorrente, impiegata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con reddito mensile che oscilla da 1300 a 1800 euro vive in una casa in affitto per la quale è tenuta a corrispondere un canone di locazione, precedentemente intestato al resistente, pari ad Euro 2200,00 è proprietaria di altro immobile in via Sicilia, dove viveva con i figli prima di iniziare la relazione con [REDACTED] e percepisce un contributo al mantenimento per i tre figli nati da una precedente unione per la somma pari ad Euro 1100,00 oltre all'assegno universale;

rilevato che il resistente dirigente dichiara di percepire entrate mensili per la somma mediamente calcolata pari ad Euro 4300,00 (dichiara entrate annuali nette pari ad Euro 70.000) esclusi i bonus mensili risultanti dalle buste paga per i quali la retribuzione risulta aumentare alla somma superiore ad Euro 6000,00 al mese, risulta detenere consistenze disponibilità mobiliari (cfr. dichiarazione

sostitutiva di atto notorio nella parte relativa agli estratti conti bancari) oltre ad una casa in proprietà in Campagna di Roma, affittata per la somma mensile pari ad Euro 830,00 per la quale corrisponde mensilmente una rata di mutuo pari ad Euro 1100,00, conduce in locazione un immobile a Roma nel quale abita per il quale è tenuto a pagamento del canone pari ad Euro 1200,00 al mese;

ritenuto che in ragione di quanto sopra la figlia minore, in considerazione della tenera età e della situazione attuale deve rimanere collocata in via prevalente presso l'abitazione della madre e che il padre dovrà contribuire al suo mantenimento, tenuto conto della disparità economica delle parti mediante il versamento mensile [REDACTED] della somma pari ad Euro 1000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie;

ritenuto, quanto alle modalità di visita da parte del padre che il medesimo potrà tenere la figlia con sé secondo le modalità indicate nel dispositivo;

Ritenuto che in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalle parti che deve essere ammessa la prova richiesta da parte ricorrente sui capitoli 8.9.10 e 11 della memoria istruttoria oltre alla prova contraria richiesta da parte ricorrente;

ritenuto che la prova orale deve essere delegata al Gop dott.ssa Claudia Negretti;

P.q.M

- NOMINA quale C.T.U. la dott.ssa ANNA LUBRANO LAVADERA;
- ASSEGNA al C.T.U. nominato termine fino al 31.7.2024 per il deposito nel fascicolo telematico di una dichiarazione, munita di firma digitale, contenente il giuramento di cui all'art. 193 c.p.c. secondo la seguente formula: "*giuro di bene e fedelmente adempiere all'incarico affidatomi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità*";
- FORMULA AL C.T.U. I SEGUENTI QUESITI:
  1. "Dica il C.T.U. — esaminati gli atti e i documenti di causa, ascoltati i genitori ed i loro eventuali C.T.P., acquisita ogni informazione utile anche presso Uffici pubblici, con immediata autorizzazione a effettuare visite domiciliari, accessi nelle strutture scolastiche e colloqui con gli educatori ed insegnanti — quali siano le condizioni psicologiche della minore e il suo rapporto con i genitori, oltre che con le altre figure parentali, ed eventuali conviventi se presenti. In particolare il C.T.U.:
  2. valuti e descriva le competenze genitoriali delle parti attraverso diagnosi psicologica relativa a: profilo di personalità delle parti; capacità dei genitori di fornire uno spazio fisico e ambientale idoneo alla minore; capacità dei genitori di tutelare il rapporto della figlia con l'altro genitore e la di lui/lei famiglia d'origine; capacità di gestire il conflitto emotivo con l'altro genitore e di preservarne l'immagine agli occhi della figlia; capacità dei genitori di focalizzarsi sui bisogni evolutivi della figlia,
  3. valuti quale sia la qualità psicologica della relazione della figlia minore con le figure genitoriali;

4. valuti lo stato di benessere psicologico della figlia e se e in quale misura la conflittualità manifestata dai genitori e il reciproco disconoscimento di valore genitoriale, quale già emerso dagli atti di causa, o la presenza di comportamenti genitoriali inappropriati, condizioni negativamente il suo sviluppo psicologico;
  5. proceda all'ascolto della minore;
  6. proponga all'esito degli accertamenti di cui sopra, quale sia nella fattispecie la formula di affidamento più idonea, che, nel tutelare l'interesse della figlia al mantenimento di un continuativo rapporto con ciascuno dei genitori, realizzi in concreto tale interesse e protegga la minore dalla conflittualità genitoriale;
  7. proponga i tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori;
  8. suggerisca gli eventuali interventi di sostegno che risultino necessari, individuando, altresì, le strutture alle quali i genitori potrebbero fare riferimento;
  9. qualora dovesse rendersi opportuno l'intervento dei Servizi Sociali, il C.T.U. provvederà, coadiuvato dai CC.TT.PP., a prendere contatti con questi onde redigere, in accordo con essi e sulla base delle risorse disponibili, il progetto di intervento da allegare alla relazione da sottoporre alla valutazione del Giudice; in assenza della disponibilità dei Servizi Sociali, ovvero in presenza di lunghe liste di attesa, il C.T.U., i CC.TT.PP. e i difensori delle parti individueranno una struttura alternativa che possa fornire analogo servizio;
- INCARICA il C.T.U., all'esito dell'indagine e qualora se ne ravvisino i presupposti, con l'accordo delle parti, di svolgere attività e fornire sostegno alla conciliazione, ad entrambi i genitori al fine di consentire una soluzione concordata del presente procedimento nel quadro di applicazione della disciplina dell'affidamento condiviso; l'ascolto della minore dovrà essere videoregistrato;
- DISPONE che tutto il materiale audio/video sia prodotto in copia ai difensori delle parti alla consegna della bozza; una copia per il Giudice verrà depositata in Cancelleria, dopo l'invio del testo finale della consulenza;
- INVITA il C.T.U. a comunicare alle parti, con il medesimo atto contenente il giuramento di cui sopra, il luogo e la data di inizio delle operazioni peritali, tenendo conto della necessità, di evitare ogni spostamento e contatto personale non strettamente necessari;
- ASSEGNA alle parti termine sino al giorno prima dell'inizio delle operazioni peritali per la nomina di un eventuale C.T.P.;
- CONCEDE i seguenti termini: 1) al C.T.U. termine sino al 20.12.2024 per l'invio alle parti della bozza di relazione; 2) alle parti termine sino al 15.1.105 per l'invio al C.T.U. di eventuali osservazioni delle parti; 3) al C.T.U. termine sino al 30.1.2025 per il deposito dell'elaborato finale contenente risposta alle eventuali osservazioni;

- DISPONE che, ove nel corso delle operazioni dovessero essere rilevate dal C.T.U. situazioni tali da richiedere l'urgente modifica del regime in atto, quest'ultimo lo segnali con immediatezza al Tribunale;
- LIQUIDA al C.T.U. l'acconto di euro 2.000,00, a carico delle parti in solidi;
- Delega la dott.ssa Negretti per l'espletamento della prova orale all'udienza del 9.1.2025 ore 10.
- FISSA udienza per la precisazione delle conclusioni al 22.5.2025 da trattare per via cartolare assegnando alle parti termini fino alle ore 8 del giorno di udienza per il deposito di note di trattazione scritta concessi alle parti i termini di cui all'art. 473 bis 28 cpc.
- IN VIA PROVVISORIA ED URGENTE dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori ed il collocamento presso la casa materna. Dispone che il padre tenga la figlia con sé a settimane alternate dal venerdì alle ore 16 alla domenica sera alle ore 18.30, e durante la settimana per due pomeriggi dalle ore 16 alle ore 19.30, in difetto di altro accordo il martedì e il giovedì. Durante le vacanze estive 2024 il padre terrà la figlia con sé per due week-end consecutivi nel periodo dal 5 al 18 agosto, qualora la madre mantenga il programma di andare in vacanza fino al 5 agosto e dal 18 al 25 agosto; in caso contrario la frequentazione seguirà il regime ordinario; la minore trascorrerà con il padre a Natale 2024 l'intera giornata di Natale dalla mattina alle ore 10 alla sera alle ore 19.30, il giorno dell'Epifania, invariato per il resto il calendario di frequentazione tenuto conto della tenera età della minore;
- [REDACTED] dovrà versare mensilmente a [REDACTED] per il mantenimento della figlia la somma mensile pari ad Euro 1000,00 oltre all'80% delle spese straordinarie con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti, al PM e al C.T.U.

Roma, 23/07/2024

Il Giudice

Maria Vittoria Caprara